

**Rsp. n.**

**CONVENZIONE PER LA CUSTODIA E GESTIONE  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO IPODROMO "SIGISMONDO  
MARTINI"**

\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

**1) COMUNE DI CORRIDONIA**, C.F. 00182490433, avente sede in Corridonia Piazza F. Corridoni n. 8, rappresentato da \_\_\_\_\_, Responsabile del Settore \_\_ dell'Ente, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di determinazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Concedente")

e

**2)** \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, res.te in Corridonia, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione medesima (d'ora in poi per brevità anche "Concessionaria");

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di C.C. n. 47 del 04.08.2014 sono stati approvati gli indirizzi generali per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché approvato lo schema tipo della presente convenzione, in ossequio alla vigente normativa statale e regionale;

- con deliberazione della G.M. n. 41 del 24/04/2020, è stato stabilito di procedere alla concessione della gestione dell'impianto in epigrafe e dati

ulteriori indirizzi;

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore competente ha stabilito di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo in epigrafe indicato, mediante procedura ad evidenza pubblica, approvando la documentazione a base della predetta procedura;

- in data \_\_\_\_\_ si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute, nel corso della quale è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con il punteggio complessivo assegnato pari a \_\_\_\_ punti su 100 e con il ribasso sull'importo del contributo a base di gara pari a \_\_\_\_\_%;

- con determinazione del Settore competente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento e autorizzata la stipula della presente convenzione;

- è stato verificato il possesso da parte della detta aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Articolo 1. Oggetto della convenzione**

Il Comune di Corridonia, come sopra rappresentato, concede in gestione alla \_\_\_\_\_, che come sopra rappresentata accetta, l'impianto sportivo "Sigismondo Martini" per la parte relativa all'impianto IPPODROMO, relativamente alla gestione dei servizi presenti nel perimetro dell'impianto ippico, nonché aree, locali e relativi accessori pertinenziali, tutti di proprietà del Comune di Corridonia, comprendenti le aree adibite allo svolgimento delle corse ippiche, spogliatoi, uffici, area tondino, stalle, scuderie ed annessi.

Restano **esclusi** dalla presente concessione:

1. Le aree relative alla pista di atletica, al campo di calcio, al campo di allenamento e alle strutture connesse affidate ad altro gestore, come meglio identificati e indicati con tratto blu nell'allegato 1;

2. L'area ad uso promiscuo, indicata con tratti blu e rossi, nell'allegato A, assegnata al gestore di cui al punto 1., pur se utilizzata in maniera promiscua dal gestore della parte "ippodromo" e dal gestore della parte "campi di calcio e pista di atletica";
3. Porzione del fabbricato E destinata al locale ristorante.

Le aree, locali, di cui all'allegato 2, nonché le attrezzature tutte ivi custodite e pertinenti l'impianto, da verificare in sede di consegna della gestione, sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Concessionaria, la quale dichiara di conoscere bene l'impianto e che lo stesso è idoneo all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione, esente da difetti che possano influire sullo svolgimento dell'attività prevista e sulla salute di chi vi svolgerà la stessa, e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato.

### **Articolo 2. Scopo della concessione**

Con la presente convenzione, il Comune di Corridonia, in ossequio a quanto previsto dalla delibera di indirizzo del Consiglio comunale e della delibera della Giunta Comunale n. 41 del 24/04/2020, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto sportivo relativo all'Ippodromo Comunale "Sigismondo Martini" di cui al presente atto.

### **Articolo 3. Uso dell'impianto**

La Concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, locali e attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

La Concessionaria dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi gli Statuti o le norme dell'ente a cui la stessa è affiliata, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili

all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

La Concessionaria è responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc.

La Concessionaria si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.

Data la natura della presente concessione, è vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti. La Concessionaria non potrà essere sostituita da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere comunque consentito alla cittadinanza, alle società e associazioni sportive operanti nel territorio e a favore di enti pubblici e istituzioni scolastiche, per la promozione della pratica sportiva rientrante tra le finalità istituzionali dei predetti enti, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.

La Concessionaria, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;

- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

#### **Articolo 4. Uso gratuito degli impianti**

La Concessionaria, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree e locali concessi nei seguenti casi:

- a favore di istituzioni scolastiche, per attività sportive rientranti nella programmazione didattica ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;
- attività svolte direttamente o patrocinate dal Comune, per almeno n. 15 giorni all'anno, da comunicare alla Concessionaria con congruo preavviso.

In tutti questi casi verranno messi a disposizione degli organizzatori i locali puliti, in ordine ed efficienti. Gli stessi comunque dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui verranno affidati. A tale scopo verrà firmato tra concessionario ed organizzatore esterno un apposito foglio di impegni.

#### **Articolo 5. Accesso di altri soggetti**

Tutti i soggetti diversi dalla Concessionaria, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi titolo tale utilizzo avvenga.

Ciascun soggetto a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, collaborare con la Concessionaria al fine dell'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

L'accesso all'impianto sportivo può essere concesso per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

#### **Articolo 6. Durata e canone**

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al ....., escluso ogni rinnovo tacito.

In ogni caso, scaduta la convenzione, la Concessionaria si impegna a continuare la gestione in regime di proroga, agli stessi patti e condizioni contenuti nel presente atto, fino all'individuazione da parte del Comune delle nuove modalità di gestione o del nuovo gestore, senza soluzione di continuità.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

Il canone annuale, stabilito in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dalla concessionaria, è determinato in € ..... annuali e dovrà essere versato da parte del concessionario con cadenza semestrale al Comune di Corridonia, come segue:

- 50% entro il 31 gennaio di ciascun anno
- 50% entro il 31 luglio di ciascun anno.

Parte delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria del

complesso, previamente autorizzate dalla Giunta Comunale a seguito di parere positivo da parte del Settore Lavori Pubblici, dimostrate unicamente con la presentazione delle fatture relative ai lavori eseguiti, opportunamente quietanzate dall'aggiudicataria, potranno, su richiesta di quest'ultima, essere scorporate dal canone di concessione.

#### **Articolo 7. Programmazione e rendicontazione dell'attività - Gestione tecnica dell'impianto**

Sono a carico della Concessionaria:

- a) La corresponsione al Comune del canone annuo di concessione in due tranches, come riportato all'art. 2;
- b) la conduzione tecnica e funzionale delle aree, locali e accessori concessi in gestione, mediante un responsabile, il cui nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Comune, in possesso di adeguata esperienza e delle capacità tecnico-professionali eventualmente previste;
- c) Il soggetto gestore utilizza i beni mobili di proprietà del Comune di Corridonia presenti all'interno dell'impianto sportivo ai fini dello svolgimento delle attività indicate all'art. 1 del presente avviso;
- d) Il soggetto gestore assume, per conto del Comune di Corridonia, ai sensi della normativa vigente in materia, la funzione di consegnatario dei beni mobili presenti all'interno dell'impianto sportivo;
- e) la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto da parte dell'utenza e quindi dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- f) la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- g) l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- h) **la pulizia, l'igiene e il controllo dell'efficienza di tutti gli spazi interni ed esterni concessi in gestione**, compresi:

- i. quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, servizi igienici, ecc.)
- ii. **La tribuna coperta, le gradinate scoperte ed i bagni situati al disotto di detta gradinata**, quando questi sono utilizzati dal concessionario; la pulizia di dette aree sarà onere del gestore della parte “calcio ed atletica”, quando sono utilizzate da quest’ultima.

Sono a carico della concessionaria le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia e al funzionamento e alla custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore medesimo e i propri dipendenti, collaboratori e volontari;

- i) l’esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione: si intendono per manutenzione ordinaria gli interventi definiti in termini specifici nell’elenco che sarà allegato allo schema di convenzione;
- j) la dotazione dell’impianto del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione, come previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
- k) la conduzione degli impianti tecnologici, la nomina del c.d. terzo responsabile (qualora non nominato dal Comune), nonché la fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- l) la cura, la custodia e la sorveglianza di tutti i presidi antincendio presenti nell’impianto e l’obbligo di metterli a disposizione in caso di eventi e manifestazioni;
- m) l’onere della manutenzione ordinaria e periodica dell’ascensore per garantire l’accesso ai disabili;
- n) la trasmissione al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione inerente la gestione effettuata nella stagione appena conclusa;
- o) stipulare polizza assicurativa RCT/RCO per tutta la durata della convenzione a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile e per danni alla struttura.

La Concessionaria ha l'obbligo di:

A carico della concessionaria sono inoltre i seguenti principali **impegni**:

- predisporre e trasmettere all'ente, entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione, il Documento di Valutazione dei Rischi, il Piano di Emergenza, il Registro dei Controlli Periodici, l'individuazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi e alla gestione dell'emergenza e l'attestazione da parte del legale rappresentante dell'effettiva realizzazione di quanto sopra con allegate le copie degli attestati di frequenza dei corsi da parte degli addetti al servizio di prevenzione incendi e alla gestione dell'emergenza;
- presentare al Comune, all'inizio di ogni stagione sportiva, la programmazione delle attività presso l'impianto gestito, tenuto conto di tutte le attività previste in convenzione, da concordare con il Comune ed eventualmente con i gestori degli altri impianti sportivi comunali, al fine di meglio rispondere alle esigenze di accesso agli impianti comunali complessivamente intesi dei soggetti non gestori.
- esporre la suddetta programmazione, come sopra definitivamente concordata, con adeguata visibilità, presso gli accessi dell'impianto gestito;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti nel corso di ogni anno;
- mettere a disposizione del Comune l'impianto per la programmazione relativa a manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, e per le attività delle scuole, nonché garantire il libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni organizzate dal Comune, secondo quanto sopra previsto;
- garantire, compatibilmente con le attività del gestore, l'uso pluralistico dell'impianto, secondo tempi e modalità da concordare tra

le parti interessate, riscuotendo le tariffe di utilizzo come stabilite dal Comune;

- concedere l'uso dell'impianto per attività eventualmente organizzate anche da altri soggetti, nei giorni liberi dalle iniziative comunali e da quelle svolte o autorizzate dal gestore medesimo, ad una tariffa che verrà preventivamente concordata;
- rispettare e far rispettare a tutti i fruitori dell'impianto le disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali in vigore in merito all'emergenza sanitaria da SARS-COV2, nonché gli specifici protocolli definiti dalle federazioni sportive di appartenenza.

La Concessionaria si impegna inoltre a trasmettere al Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione inerente la gestione effettuata nella stagione appena conclusa, contenente almeno:

- 1) l'andamento complessivo della gestione, in relazione alla programmazione di inizio stagione e alle eventuali precedenti stagioni;
- 2) i soggetti ammessi all'impianto;
- 3) il rendiconto degli introiti derivanti dalla gestione, corredato della documentazione giustificativa;
- 4) il rendiconto di tutti gli interventi di manutenzione o miglioria effettuati sull'impianto gestito, sia a cura della Concessionaria che a cura del Comune, e di quelli programmati o da programmare per le future stagioni;
- 5) l'elenco di eventuali sinistri, incidenti e/o qualsiasi altro fatto, occorso nel corso della gestione, rilevante ai fini della valutazione del sistema di gestione e della necessità di eventuali interventi.

In caso di reiterato inadempimento a quanto sopra, il Comune potrà procedere altresì ai sensi dei successivi artt. 11 (penali) e 13 (decadenza).

Si intendono per manutenzione ordinaria gli interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato sub "C".

Sono e restano a carico della Concessionaria tutti gli oneri relativi ai servizi e

forniture inerenti l'illuminazione dell'impianto, la fornitura di acqua (anche per antincendio), combustibili e riscaldamento, il servizio telefono e internet e ogni altra utenza inerente le aree, i locali ed accessori concessi in gestione, per le quali la Concessionaria dovrà a proprie spese, sotto pena della decadenza della concessione e conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione, volturare e/o intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura esistenti e/o necessari, non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque entro l'avvio della gestione.

La Concessionaria, per l'attività sportiva, potrà utilizzare, oltre alle attrezzature e macchinari in dotazione, beni di consumo, macchinari e attrezzature di sua proprietà, previa elaborazione, in contraddittorio con il Comune, di apposito inventario dei beni di proprietà comunale. La stessa potrà, a proprie spese, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, aumentare la dotazione di attrezzature sportive, nella misura che risulti utile alla maggior funzionalità degli impianti, senza nulla poter pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le predette attrezzature, se rimovibili, rimarranno di proprietà della Concessionaria e potranno in qualsiasi momento essere rimosse.

La Concessionaria si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti, le aree, i locali ed accessori concessi in gestione in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

La Concessionaria permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Il Comune potrà prescrivere l'attuazione a carico della Concessionaria degli interventi manutentivi ordinari che ritenga necessari.

#### **Articolo 8. Oneri a carico del Concedente**

Sono a carico del Comune:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario è

espressamente autorizzato ad eseguire solo opere di manutenzione ordinaria. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria (così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b) del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001) deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, di natura eccezionale, che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione agli uffici comunali, secondo i programmi di intervento del Comune, formulati in relazione al normale uso dell'impianto;
- c) la verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- d) la pulizia delle aiuole e delle aree verdi e la potatura delle piante che insistono sulle stesse;
- e) lo spazzamento della viabilità interna, relativamente all'area colorata in giallo nella planimetria riportata all'Allegato A.

Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli comunque non indicati nell'elenco allegato sub "C".

A richiesta della Concessionaria, in relazione all'urgenza degli interventi, la stessa potrà essere autorizzata dal Comune ad eseguire, a proprie cura e spese, i lavori comunque occorrenti, salvo successivo rimborso totale o parziale da parte del Comune, previa presentazione di documentato rendiconto della spesa effettuata.

Nessun rimborso sarà concesso nel caso non sia richiesta la preventiva autorizzazione del Comune all'esecuzione dei lavori. In tal caso il Comune potrà altresì disporre la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni eventualmente subiti ai sensi del successivo art. 9. In ogni caso, per i detti interventi, la Concessionaria non avrà diritto, nemmeno al termine della concessione, ad indennizzi di sorta.

#### **Articolo 9. Addizioni e migliorie all'impianto**

Non potranno essere apportate modificazioni, innovazioni o migliorie

all'impianto, oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale degli uffici tecnici comunali.

L'eventuale esecuzione di modificazioni o innovazioni all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica e preventiva autorizzazione formale del Comune, comporta l'immediata decadenza dalla concessione, la risoluzione della presente convenzione e il risarcimento di tutti i danni subiti dal Comune, con facoltà in capo al Comune medesimo di disporre la riduzione in pristino e/o di procedere all'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11.

In sede di autorizzazione saranno definiti i criteri per l'eventuale riconoscimento della partecipazione del Comune alla spesa da sostenere. Oltre ciò, non spetteranno alla Concessionaria indennizzi di sorta, nemmeno al termine della concessione.

Se per eventuali modificazioni, innovazioni od aggiunte, autorizzate ai sensi del comma precedente, dovessero essere richieste prove di usabilità, agibilità, collaudi e omologazioni dell'impianto, la Concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese.

#### **Articolo 10. Responsabilità della Concessionaria - Coperture assicurative**

La Concessionaria assume a proprio esclusivo rischio la gestione amministrativa, economica e tecnica delle aree, locali ed accessori concessi in gestione e oggetto della presente convenzione, con utilizzo di risorse umane, finanziarie e materiali proprie.

Le attrezzature, arredi e accessori di proprietà comunale, affidati alla Concessionaria, saranno gestiti dalla stessa con assunzione di responsabilità in proprio, in qualità di consegnataria degli stessi.

La Concessionaria solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che possano occorrere nello svolgimento della gestione.

In caso di incidente, l'onere della denuncia all'autorità di P.S. compete alla Concessionaria, la quale sarà inoltre tenuta ad informare tempestivamente il Comune per le verifiche e la valutazione dei danni.

La Concessionaria ha prodotto in copia al Comune attestazione della polizza n. .... della compagnia ..... (*eventuale* - in riferimento alla polizza assicurativa stipulata per tutte le associazioni iscritte alla federazione di riferimento), a copertura, per l'intera durata della convenzione, di tutti i rischi per responsabilità civile nei confronti del Comune e di terzi e per danni alla struttura gestita, con i seguenti massimali:

- copertura RCT/RCO danni a persone: € \_\_\_\_\_ per sinistro e per persona; - copertura RCT/RCO danni a cose: € \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 11. Penali – Deposito a garanzia della corretta conservazione e manutenzione degli impianti**

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Concessionaria, alla stessa sarà applicata, previa diffida ad adempiere nel termine assegnato, una penale da € 100,00 ad € 500,00, da graduarsi a seconda della gravità e reiterazione degli inadempimenti.

Le parti concordano che il Comune potrà trattenere le predette penali sul contributo annualmente da riconoscere alla Concessionaria.

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla Concessionaria e della corretta conduzione, conservazione e manutenzione delle aree, locali ed accessori concessi in gestione, nel corso della esecuzione della convenzione e, al termine della stessa, a garanzia della riconsegna al Comune dei medesimi nello stato in cui furono affidati alla Concessionaria, quest'ultima ha costituito un deposito cauzionale pari ad € 570,00.

La detta cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita o reintegrata, in caso di escussione totale o parziale da parte del Comune, sotto pena della decadenza della concessione.

#### **Articolo 12. Pubblicità all'interno dell'impianto**

La Concessionaria è autorizzata ad effettuare, in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale per soggetti terzi, all'interno dell'impianto oggetto della concessione, in occasione di eventi e manifestazioni, con fini di sponsorizzazione dell'attività, osservando tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamentari in materia.

Tale pubblicità potrà essere effettuata, tra l'altro, attraverso l'installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.), nel pieno rispetto delle più rigide norme di sicurezza per l'utenza dell'impianto.

La Concessionaria è tenuta ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative necessarie allo svolgimento della detta attività e resta a carico della stessa ogni onere relativo, compreso il pagamento dell'imposta di pubblicità o di ogni altro tributo o diritto, a norma di legge e di regolamento, se dovuti.

La concessionaria, vista la convenzione già esistente con altro soggetto per la parte dell'impianto relativa al campo di calcio e alla pista di atletica e constatata la presenza di alcuni tabelloni pubblicitari anche nell'area della propria concessione, si impegna a non rimuovere i tabelloni, a condizione che l'altro gestore provveda al pagamento di tutti gli oneri relativi.

### **Articolo 13. Inadempimento – Decadenza – Recesso del Comune e della Concessionaria**

In caso di inadempimento a uno qualsiasi degli obblighi nascenti dalla presente convenzione, il Comune, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, potrà dichiarare la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione della presente convenzione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione nei seguenti casi, oltre che negli altri previsti dalle singole norme della presente convenzione:

- chiusura ingiustificata, totale o parziale, dell'impianto, attribuibile alla

Concessionaria, per più di 15 giorni nel corso dell'anno;

- reiterata violazione del calendario e/o orari concordati per l'apertura dell'impianto, anche a favore dei soggetti non gestori;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse, senza la preventiva autorizzazione del Comune concedente;
- mancato reintegro del deposito cauzionale nei casi di incameramento dello stesso;
- cessione della presente convenzione a qualsiasi titolo a soggetto terzo, compresa la sub-concessione;
- gravi motivi di ordine pubblico o comportamenti che comportino grave nocumento all'immagine del Comune concedente o al decoro dell'impianto affidato;
- reiterati comportamenti e atteggiamenti, della Concessionaria o di terzi di cui la stessa è tenuta a rispondere, incompatibili con gli scopi di pubblico interesse da perseguire nella gestione dell'impianto sportivo;
- reiterate inadempienze agli obblighi inerenti la custodia e la pulizia degli impianti, locali e aree annesse;
- reiterate mancanze o grave negligenza con riguardo all'obbligo di manutenzione ordinaria;
- mancata sostituzione del personale addetto non idoneo, a seguito di specifica contestazione da parte del Comune.

Alla decadenza della concessione, disposta per qualsiasi causa dal competente organo comunale, consegue la risoluzione di diritto della presente convenzione e il Comune potrà procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 11, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni che il Comune dimostri di aver subito.

Il Comune procederà alla contestazione dell'inadempimento e all'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per

l'adempimento o l'invio di contro-deduzioni da parte della Concessionaria. Nel caso di mancata risposta, di mancato adempimento nel termine o di non accoglimento delle contro-deduzioni, il Comune procederà a pronunciare la decadenza senza ulteriore comunicazione o diffida alla Concessionaria.

Fatti salvi i casi di decadenza e di revoca della concessione da parte del Comune per sopravvenuto prevalente interesse pubblico, il Comune si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà riconosciuto alla Concessionaria il contributo annuo, in proporzione ai mesi di gestione fino alla scadenza del suddetto termine di preavviso.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della detta scadenza. In tal caso è prevista a favore del Comune una penale pari alla metà del contributo annuo eventualmente stabilito.

#### **Articolo 14. Disposizioni generali e finali**

Il rapporto fra il Comune e la Concessionaria si configura come concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti a favore della Concessionaria alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

La Concessionaria è tenuta alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza Filippo Corridoni n. 8.

La Concessionaria elegge domicilio nell'impianto oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui, in seguito, la Concessionaria non detenga più il detto immobile per qualsiasi causa, la stessa elegge domicilio presso la sede sopra indicata del Comune di Corridonia.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico della Concessionaria.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto alla Concessionaria che i dati personali della stessa saranno trattati solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati dai dipendenti del Comune, mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e, comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa;

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati dal Comune.

La Concessionaria, resa altresì edotta dei diritti alla stessa spettanti ex ex D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679, esercitabili presentando apposita istanza ad uno dei responsabili del trattamento, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o comunque ad esso strettamente collegati.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Corridonia, \_\_\_\_\_

**PER IL  
COMUNE DI CORRIDONIA**

**PER LA  
CONCESSIONARIA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_